

CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

SERVIZIO STUDI LEGISLATIVI E FATTIBILITA'

**PUNTI DI RIFLESSIONE SULLE MODALITA' DI APPLICAZIONE
DELLE NUOVE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ELEZIONE DIRETTA
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E L'AUTONOMIA STATUTARIA
DELLE REGIONI ORDINARIE**

a cura di
Ginevra Gavazzi
Luigia Alessandrelli

**Osservatorio Legislativo Interregionale
Roma 2 e 3 dicembre 1999**

La legge di riforma della Costituzione, concernente l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni, impone una attenta riflessione volta a risolvere i problemi che derivano dalla applicazione delle nuove disposizioni introdotte in prossimità della scadenza elettorale regionale.

In mancanza dei tempi tecnici necessari per la predisposizione e approvazione delle modifiche degli statuti e dei regolamenti interni, infatti, le scarse disposizioni transitorie contenute nella predetta legge causano numerose difficoltà interpretative.

Una soluzione potrebbe essere quella di continuare ad applicare le disposizioni statutarie vigenti non incompatibili o non toccate dalla riforma. Le norme contenute negli statuti regionali, che per lo più aderiscono a modelli assembleari, mal si prestano, però, ad essere utilizzate, anche solo parzialmente, per modelli presidenziali. Molti quindi sono i punti per i quali si dovrà necessariamente trovare una soluzione.

Tra questi si segnalano, in particolare, le disposizioni concernenti la nomina della giunta.

L'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge di riforma della Costituzione prevede che il presidente della giunta, entro dieci giorni dalla sua proclamazione, nomina i componenti della stessa, fra i quali un vice presidente.

La disposizione non chiarisce se la scelta debba essere effettuata tra i consiglieri eletti o anche tra soggetti estranei al consiglio.

Tuttavia l'articolo 2 della suddetta legge dispone che "Nessuno può appartenere a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad un'altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo" e l'articolo 5, comma 1, che "Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale".

Ambedue le disposizioni sembrano far presupporre che le nuove norme costituzionali intendano attribuire al presidente della giunta la facoltà di scegliere gli assessori anche tra soggetti estranei al consiglio. Infatti:

- a) l'articolo 2 aggiunge alle incompatibilità precedentemente previste tra consigliere regionale e membro del parlamento o di un altro consiglio regionale anche quella tra membro di una giunta regionale e consigliere o membro di una giunta di un'altra regione, il che non avrebbe senso se l'assessore fosse necessariamente anche consigliere;
- b) l'articolo 5 prevede espressamente che solo il presidente della giunta sia di diritto anche membro del consiglio.

Dall'articolo 2 non sembra, comunque, potersi dedurre un'incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere di una stessa regione, in quanto le parole "consiglio – giunta regionale" sono legate dalla locuzione

“o” e non dalla locuzione “e”, che, invece, è usata per contrapporre tali cariche a quelle incompatibili.

Il procedimento per l'elezione del presidente e della giunta previsto dai vigenti statuti, nella parte in cui dispongono che gli stessi debbano essere scelti dal consiglio, appare incompatibile con quello disciplinato dalle norme transitorie della riforma costituzionale.

Nella regione Marche, ad esempio, l'articolo 23 prevede che il consiglio nella seconda seduta, dopo l'elezione dell'ufficio di presidenza, vota su una o più mozioni, sottoscritte da almeno un quinto dei consiglieri, che contengono gli indirizzi programmatici della giunta e l'indicazione del presidente, del vicepresidente e degli assessori. Sono proclamati eletti i consiglieri designati a tali cariche nella mozione approvata.

Modalità analoghe di elezione sono previste dagli statuti della Campania, della Liguria, del Molise e del Veneto.

In altre regioni sono previste modalità di votazione parzialmente diverse. Così alcuni statuti dispongono che l'elezione del presidente e della giunta sia preceduta da un dibattito su documenti politico programmatici contenenti l'indicazione del candidato alla presidenza e dei membri della giunta. Al dibattito segue una prima votazione per l'elezione del presidente e una seconda per l'elezione della giunta (in tal senso gli statuti della Basilicata, della Lombardia, del Piemonte, della Puglia e della Toscana).

Lo statuto dell'Umbria prevede la presentazione da parte dei consiglieri di una mozione politico programmatica con l'indicazione del presidente. Dopo il voto sulla stessa e l'elezione del presidente, questi indica il nome degli assessori ai quali il consiglio vota la fiducia.

Si pone, di conseguenza, il problema se parte delle norme ricavabili dalle disposizioni succitate sia ancora valida. In particolare se il consiglio debba ancora approvare la mozione programmatica e se per essere nominato membro della giunta occorra anche lo “status” di consigliere regionale.

Per quanto concerne la mozione programmatica occorrerà chiarire se il consiglio conservi o meno la funzione di indirizzo politico.

Al riguardo occorre tenere presente che la legge di revisione della Costituzione intende potenziare l'autonomia statutaria delle regioni alle quali è rimessa la scelta della forma di governo più consona alla propria realtà territoriale e la determinazione dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento dell'ente. Sempre nell'ottica del potenziamento dell'autonomia regionale la suddetta legge diminuisce i limiti entro cui gli statuti possono muoversi, stabilendo che gli stessi debbano essere predisposti esclusivamente in armonia con la Costituzione.

Di conseguenza, in attesa delle riforme statutarie, si dovrebbe, per quanto possibile, salvaguardare le norme vigenti in modo da non precedere il

legislatore regionale, quale unico soggetto competente ad effettuare le scelte della forma di governo regionale più idonea.

Per quanto concerne il possesso dello “status” di consigliere da parte dell'assessore regionale, occorrerà chiarire se sia rimessa o meno all'autonomia statutaria la possibilità di limitare il modo di scelta degli assessori da parte del presidente e, cioè, se gli statuti possano prescrivere che gli assessori siano scelti:

a) solo tra i consiglieri;

b) solo tra soggetti non consiglieri;

c) in parte tra consiglieri e in parte tra soggetti non consiglieri.

In caso affermativo, si dovrebbe ritenere che le norme dei vigenti statuti regionali siano ancora valide.